STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

RIVOLUZIONE FISCALE PER ASD E SSD: ELIMINATA LA DETASSAZIONE DI 2 EVENTI ALL'ANNO

Pubblicato il14 Aprile 2025 di Sabatino Pizzano

Il recente decreto legislativo n. 33/2025 ha introdotto una modifica sostanziale per le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in regime forfettario 398/1991. Con un intervento quasi passato inosservato, il legislatore ha deciso di abrogare l'art. 25 della legge 133/1999, una norma che per oltre vent'anni ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il settore sportivo dilettantistico. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2025, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, così da evitare modifiche normative durante l'anno fiscale in corso.

Quali norme vengono cancellate dal 2026

L'art. 25 della legge 133/1999, intitolato "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche", conteneva due disposizioni particolarmente rilevanti per le realtà sportive che avevano optato per il regime agevolato della legge 398/1991:

- Il **comma 3** permetteva alle ASD e SSD di beneficiare della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, con un limite di due eventi all'anno e fino a un massimo di 51.645,69 euro (come stabilito dal DM 10/11/1999). Questa agevolazione riguardava sia l'IRES che l'IRAP e comprendeva anche i proventi ottenuti tramite raccolte pubbliche di fondi.
- Il **comma 5** imponeva il divieto di utilizzare contanti per operazioni pari o superiori a 1.000 euro. Dal 1° gennaio 2016, il mancato rispetto di questo obbligo non comportava più la decadenza dal regime forfettario, ma solo l'applicazione di una sanzione amministrativa tra 250 e 2.000 euro, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

L'impatto sul settore sportivo dilettantistico

L'abrogazione di queste disposizioni avrà conseguenze contrastanti per le associazioni e società sportive dilettantistiche:

Da un lato, **l'eliminazione del limite ai pagamenti in contanti** rappresenta un aspetto positivo, poiché viene meno una restrizione che era più severa rispetto al limite ordinario previsto dalla normativa antiriciclaggio e la cui violazione comportava sanzioni amministrative.

Dall'altro lato, **la cancellazione della possibilità di detassare i proventi di due eventi annuali** costituisce una perdita significativa. Questa misura agevolativa era infatti profondamente radicata nella prassi operativa delle realtà sportive dilettantistiche e permetteva una pianificazione fiscale vantaggiosa.

La mancanza di norme sostitutive

Un elemento particolarmente critico di questa riforma è la totale assenza di disposizioni sostitutive nel decreto legislativo. Non sono state infatti introdotte nuove norme che possano in qualche modo compensare l'abrogazione dell'art. 25, configurando così un vero e proprio "colpo di spugna" su disposizioni che per oltre due decenni hanno guidato l'operatività fiscale del mondo sportivo dilettantistico.

Il quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, che contiene il "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione", all'articolo 241 (rubricato "Abrogazioni"), dispone al comma 1, lettera cc), l'abrogazione dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 10 aprile 2025, ma le sue disposizioni, inclusa questa abrogazione, saranno effettivamente applicate solo dal 1° gennaio 2026.

Cosa devono fare ora le associazioni sportive

Per le ASD e SSD in regime 398/1991, il tempo che manca all'entrata in vigore della nuova normativa rappresenta un'opportunità per riorganizzare la propria pianificazione fiscale. In particolare:

- Sarà necessario **rivedere la programmazione degli eventi commerciali** che finora beneficiavano della detassazione, valutando l'impatto fiscale che la loro piena tassazione comporterà dal 2026.
- Contemporaneamente, le associazioni potranno **semplificare la gestione dei pagamenti in contanti**, che non saranno più soggetti al limite specifico di 1.000 euro ma solo alle normali regole antiriciclaggio valide per tutti i soggetti.

Le prospettive future

Nei prossimi mesi sarà fondamentale monitorare eventuali interventi correttivi o chiarimenti interpretativi da parte del legislatore o dell'Agenzia delle Entrate. Non è da escludere che, prima dell'effettiva applicazione della norma, possano essere introdotte misure alternative per sostenere il settore sportivo dilettantistico, che rappresenta una componente importante del tessuto sociale italiano.

La soppressione di norme consolidate come quelle contenute nell'art. 25 della legge 133/1999 richiede alle associazioni e società sportive dilettantistiche un'attenzione particolare alla propria gestione fiscale, possibilmente con il supporto di professionisti specializzati nel settore.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA